

# INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO SPORT E FISCO


del 18 novembre 2021

- Attivazione del R.U.N.T.S. ed effetti per le A.S.D.
- Cinque per mille, novità e schemi di rendicontazione.
- Novità del periodo.

# ATTIVAZIONE DEL R.U.N.T.S. ED EFFETTI PER LE A.S.D.

Con il DM n. 561 del 26.10.2021 la data di operatività del Registro viene fissata al **23.11.2021**.

Si profila un'evoluzione degli enti non commerciali così riassumibile:



## Cronologia dell'avvio del RUNTS:

- Dal **23.11.2021** inizierà il trasferimento al RUNTS dei dati relativi alle **APS** e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021 (**trasmigrazione automatica**):
- Dal **23.11.2021** l'Agenzia delle Entrate comunicherà i dati relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe delle **ONLUS** e successivamente potranno essere presentate le domande di iscrizione con modalità ancora da definire;
- Dal **24.11.2021** associazioni, fondazioni e altri enti diversi da ODV, APS e ONLUS potranno presentare le domande di iscrizione al RUNTS;
- Dal **24.11.2021** gli **ETS** potranno essere avviate le procedure per l'acquisizione della **personalità giuridica**, ai sensi dell'art 22 del D. Lgs. 117/2017, mediante l'intervento del notaio.

## PROCEDURA PER LE APS

**Trasmigrano automaticamente** al nuovo registro, entro il 21.2.2022 gli uffici regionali comunicheranno telematicamente al RUNTS i dati relativi alle APS già iscritte nei rispettivi registri alla data del 22.11.2021.

Relativamente alle APS nazionali, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli a esse affiliati la comunicazione dei dati al RUNTS avverrà entro il 23.12.2021.

Entro 180 giorni (21.08.2022), qualora l'Ufficio rilevi motivi ostativi all'iscrizione, ne dà comunicazione all'associazione, la quale ha 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla **regolarizzazione** della situazione **entro 60 giorni**. L'omesso riscontro entro 10 giorni o la mancata regolarizzazione entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.

Le APS hanno tempo fino al **31.05.2022** per adeguare gli statuti con assemblea in forma ordinaria, salvo che non intervenga prima la richiesta di regolarizzazione del Registro.

## PROCEDURA PER LE ONLUS

L'elenco delle ONLUS sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, prevista dall'art. 101 co. 10 del D. Lgs. 117/2017, per inviare all'ufficio del RUNTS territorialmente competente la domanda di iscrizione con evidenza della sezione in cui l'ente intende essere inserito.

Attenzione: la mancata presentazione della domanda obbliga la ONLUS alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. f) del D. Lgs. 460/1997.

## PROCEDURA PER GLI ENTI CHE HANNO O INTENDONO ACQUISIRE LA PERSONALITA' GIURIDICA

Per le associazioni che intendono acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al RUNTS, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, la procedura di iscrizione è **effettuata direttamente dal notaio**, il quale verificherà i presupposti per l'iscrizione (compreso la sussistenza del patrimonio minimo) e presenterà la richiesta di iscrizione agli uffici del RUNTS.

## EFFETTI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

Con l'iscrizione al RUNTS l'associazione **acquisisce la qualifica di ente del Terzo settore** (ETS) e può beneficiare delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 117/2017 e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS.

**Attenzione:** le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore - *Regimi fiscali degli enti del Terzo Settore* - si applicheranno **dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea** e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (art. 104 co. 2 del D. Lgs. 117/2017). Ad oggi il Governo non ha ancora inviato la richiesta di autorizzazione.

In deroga a quanto sopra, si **applicano in via transitoria** dall'1.1.2018, alle ONLUS, alle ODV e alle APS iscritte negli appositi registri, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- il "social bonus" (art. 81 del D. Lgs. 117/2017);
- l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie poste in essere dagli enti del Terzo settore (art. 82 del D. Lgs. 117/2017);
- le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 del D. Lgs. 117/2017);
- l'esenzione dall'IRES dei redditi degli immobili adibiti esclusivamente alle attività non commerciali di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (art. 84 co. 2 e art. 85 co. 7 del D. Lgs. 117/2017).

## I CRITERI DI SCELTA DELL'ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO

L'art. 5, co. 1, lett. t), Del d. Lgs. 117/2017 individua quali attività di interesse generale **l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche** per cui le ASD si troveranno a dover valutare l'opportunità o meno di accedere al Terzo settore.

Indubbiamente il criteri di scelta saranno dettati principalmente dalle **conseguenze sul piano fiscale** derivanti dal passaggio ad ETS.

A.S.D.  
Regime sportivo

- **Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR** – De commercializzazione dei corrispettivi specifici per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
- **L'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999** - non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle ASD e SSD senza scopo di lucro che hanno optato per il regime di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore a 51.645,69 euro:
  - a) i proventi realizzati *“nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”*,
  - b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
- **Regime fiscale agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991** - modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile.
- **Collaboratori sportivi di cui all'art. 67, co. 1, lett. m), del TUIR** – Collaborazioni in esenzione di imposta

A.S.D.  
Ente del Terzo Settore  
(Regime fiscale)

### Attività secondarie (art. 6)

sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, qualora in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

### Disposizioni in materia di imposte sui redditi (art. 79)

- Le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono **svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi**. Le attività di interesse generale si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il **5 %** i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.

**A.S.D.  
Ente del Terzo Settore  
(Regime fiscale)**

- Non concorrono alla formazione del reddito:
  - a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, (3) delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- Non si considerano commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile.

**Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80)**

Gli enti del Terzo settore non commerciali possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività.

A.P.S.  
Ente del Terzo Settore  
(Regime fiscale)

## Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (art. 85)

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di **corrispettivi specifici** nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

## Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale (art. 86)

Le organizzazioni di volontariato possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 130.000 euro. In particolare le APS:

- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
- determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.
- non esercitano la rivalsa dell'IVA.

A.P.S.  
Ente del Terzo Settore  
(Criticità)

### Associati (art. 35)

Le APS sono costituiti da un numero **non inferiore a sette persone fisiche** o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.**


Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS.

### Volontari (art. 36)

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità istituzionali.**

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

## Tabella riassuntiva



## LE SSD POSSONO DIVENIRE ENTI DEL TERZO SETTORE?

Possono entrare nel TS solo acquisendo la qualifica di **Impresa sociale** [Art. 2, co. 1, lett. u) - *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche* -, del D. Lgs 112/2017].

Aspetti critici:

- tutte le attività rientrano nel reddito d'impresa,
- al momento non è ancora in vigore la norma che prevede la detassazione degli utili reinvestiti,
- obbligo di organo di controllo,
- obbligo di redazione del bilancio sociale.

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

## L'obbligo di rendicontazione

Viene espressamente previsto l'obbligo a carico di tutti i soggetti destinatari del 5 per mille dell'IRPEF, entro dodici mesi dalla ricezione dei relativi importi, di predisporre un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, dai quali risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite.

La predisposizione del rendiconto deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dall'Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui fac-simile è reperibile direttamente presso il sito dell'Ufficio dello Sport.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo superiore a 20.000 euro dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, i rendiconti e le relazioni illustrative all'amministrazione competente per l'erogazione delle somme, al fine di consentirne il controllo, oltre ad altra documentazione integrativa che può ulteriormente essere richiesta da parte dell'amministrazione stessa.

Per coloro i quali hanno ricevuto contributi inferiori ai 20.000 euro, rimane in ogni caso l'obbligo di predisporre il rendiconto e la relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi, dovranno conservare tali documenti per 10 anni.

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

## Contenuto degli schemi di rendicontazione

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché i dati del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

## Ulteriori precisazioni

Anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro, l'amministrazione può richiedere l'invio della rendicontazione e della relativa relazione.

Inoltre, l'Ufficio per lo Sport può operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni, anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Si precisa che le somme erogate quali contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di rendicontazione, sia nei tempi che nei modi, l'Amministrazione può richiedere la restituzione del contributo erogato.

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

Fac-simile della prima parte (dati anagrafici)

## ANAGRAFICA

Denominazione dell'associazione

---

Scopi dell'attività sociale

---

Codice fiscale dell'associazione

---

Indirizzo della sede legale

---

Città

---

Cap

---

Recapito telefonico

---

Indirizzo e-mail

---

Indirizzo pec

---

Nome del rappresentante legale

---

Codice fiscale del rappresentante legale

---

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

Fac-simile seconda parte (dati contabili)

## RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

5 per mille dell'anno	
importo percepito	€
data percezione importo (formato gg/mm/aaaa)	
<b>1 - Risorse umane</b> (dettagliare in ogni riga i costi a seconda della causale, per esempio: compensi/rimborsi spesa per 1) Allenatori € ... ; 2) tecnici € ... ; 3) personale € ... )	
	€
<b>2 - Spese di funzionamento</b> (dettagliare in ogni riga i costi a seconda della causale, per esempio: 1) spese di acqua € ... ; 2) gas € ... ; 3) elettricità € ... ; 4) pulizia € ... ; 5) materiale di cancelleria € ... ; 6) spese per affitto delle sedi € ... ; 7) spese per affitto dei campi € ... ; 8) spese per il tesseramento degli atleti € ... ; ecc € ...)	
	€

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

Fac-simile seconda parte (dati contabili)

<b>3 - Acquisto beni e servizi</b> (dettagliare in ogni riga i costi a seconda della causale, per esempio:1) acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche € ... ; 2) acquisto beni immobili € ... ; 3) prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente € ... ; 4) assicurazione atleti € ... ; 5) affitto locali per eventi € ... ; ecc € ...)	
	€
<b>4. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale</b>	
	€
<b>5. Accantonamento</b> (è possibile accantonare in parte l'importo percepito, fermo restando che l'ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'assemblea dei soci in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo).	
<b>Somme accantonate</b>	€
<b>TOTALE SPESE</b>	€

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

## Fac-simile ultima parte (sottoscrizione e invio)

### NOTE

1. Il rendiconto deve essere compilato inserendo le righe di dettaglio, firmato ed inviato, completo della relazione illustrativa e della copia del documento del rappresentante legale tramite raccomandata A/R a:

Presidenza del consiglio dei Ministri  
Ufficio per lo sport  
Rendiconto 5 x mille  
Via della Ferratella in Laterano 51  
00184 – Roma

oppure in formato pdf all'indirizzo pec [5xmille.ufficiosport@pec.governo.it](mailto:5xmille.ufficiosport@pec.governo.it) specificando nell'oggetto della e-mail: "Rendicontazione 5 per mille anno ....".

2. Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'associazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

---

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

## Contenuto delle voci di spesa del rendiconto

Di seguito viene descritto il contenuto delle voci indicate:

- risorse umane: a questa voce corrispondono i costi sostenuti per il personale che, a titolo oneroso o gratuitamente, svolge attività in modo continuativo presso l'ente (per esempio, la retribuzione per personale dipendente a tempo determinato o a tempo indeterminato; i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai volontari o da altro personale; i costi per l'assicurazione degli atleti; costi per il tesseramento). Nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare alla rendicontazione copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato;
- costi di funzionamento: a questa voce si riconducono sia le spese per la gestione della/e struttura/e dell'ente (per esempio, canone di locazione; canoni per la fornitura di acqua, gas e luce; canone di affitto del campo di gioco; spese per le pulizie) sia i costi per lo svolgimento delle attività (per esempio, le spese di cartoleria; le spese per la circolazione di autoveicoli/pulmini);

# 5 PER MILLE: GLI SCHEMI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE

## Contenuto delle voci di spesa del rendiconto

- acquisto di beni e servizi: a questa voce si riconducono le spese per l'acquisto di beni (per esempio, beni immobili; macchinari; apparecchiature informatiche) e servizi (per esempio, affitto locali per eventi; noleggio attrezzature; compensi per prestazioni di lavoro occasionali);
- altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale: vi devono essere inseriti tutti quei costi che non possono essere ricompresi nelle voci precedenti (per esempio, in questa casella potrà essere indicata la spesa sostenuta dall'ente per realizzare progetti o programmi).
- accantonamento: è possibile accantonare in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale dell'assemblea dei soci in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo).

## NOVITA' DEL PERIODO

### I compensi degli sportivi dilettanti

A creare nuovi dubbi interpretativi della disciplina (attuale) delle collaborazioni sportive, è intervenuta una sentenza della Corte d'Appello di Roma, sezione lavoro, del 23 agosto 2021.

La previsione attuale, ai sensi del combinato degli articoli 67, lettera m) e 69 del Tuir, consente di erogare a favore di chi presta attività di collaborazione nei confronti di una associazione o società sportiva dilettantistica, somme qualificabili come redditi diversi, le quali risultano destinatarie di un regime fiscale e previdenziale di vantaggio.

L'agevolazione consiste, nel limite dei 10.000 euro, di una esenzione dall'assoggettamento ad imposizione fiscale, contributiva e assistenziale.

Un intervento in materia di collaborazioni sportive si è avuto anche con una circolare dell'Ispettorato del Lavoro (la numero 1/2016).

## NOVITA' DEL PERIODO

### I compensi degli sportivi dilettanti

Ma la Corte d'Appello di Roma ha inteso riqualificare i redditi percepiti da un istruttore sportivo per farli ricadere nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo.

A tale conclusione si è giunti prendendo in esame il possesso dei requisiti professionali posseduti dall'istruttore e dando rilevanza sia al carattere di continuità nel tempo della prestazione resa, che alla non esiguità dei compensi percepiti.

Sulla base di tale ragionamento, la qualificazione di un rapporto di collaborazione sportiva deve essere effettuata prescindendo dalla natura del rapporto instaurato con l'ente sportivo, ma valutando unicamente il carattere professionale della prestazione resa.

La conseguenza di tale impostazione potrebbe essere che esclusivamente i rapporti occasionali (intesi quali premi classifica o gettoni di modico importo corrisposti in occasione di manifestazioni sportive) potrebbero rientrare ancora nel regime di favore di cui all'articolo 67 lettera m) del Tuir, mentre tutti gli altri verrebbero qualificati come rapporti di natura continuativa e professionale, a prescindere dal limite dei 10.000 euro.

## NOVITA' DEL PERIODO

### RIFORMA DELLO SPORT

D. Lgs. 28.2.2021 n. 36 - riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo – in vigore dal **1° gennaio 2023**, ad eccezione dei seguenti articoli che entrano in vigore dal **1° gennaio 2022**:

- art. 10 - Riconoscimento ai fini sportivi
- art. 39 - Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
- art. 40 - Promozione della parità di genere
- Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

D. Lgs. 28.2.2021 n. 39 - semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi – in vigore dal **31 agosto 2022**.

- Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
- **Acquisto della personalità giuridica.**

D. Lgs. 28.2.2021 n. 40 - misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali - in vigore dal **1° gennaio 2022**

## NOVITA' DEL PERIODO

### SECONDA TRANCHE 2021 DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DESTINATI AD ASD/SSD – AVVIO DELL'EROGAZIONE DELLA PRIMA PARTE

Le ASD/SSD ammesse al **contributo “canoni di locazione”** riceveranno un importo pari a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a € 2.200,00 e una soglia massima pari a euro 30.000,00. Invece, le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo forfettario pari a euro 2.200,00.

Gli aggiornamenti relativi all'erogazione della seconda parte della seconda tranche (per un importo complessivo della seconda tranche pari a 190 milioni di euro) e di altri sostegni per ASD/SSD, incluse quelle che non hanno avuto ancora la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto connessi ai bandi emanati nel 2020, saranno forniti tramite il sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

## NOVITA' DEL PERIODO

### DIPARTIMENTO PER LO SPORT - NUOVO AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 novembre 2021 viene stabilito un **ulteriore contributo a fondo perduto per le ASD e SSD** che, in linea generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dal Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell'anno 2020.

Viene stanziato un fondo di complessivi euro 50.000.000 a carico del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente, pena l'esclusione delle istanze medesime, attraverso l'utilizzo di una piattaforma WEB appositamente realizzata dal Dipartimento per lo Sport e raggiungibile all'indirizzo [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it) in due diverse sessioni di partecipazione:

- **Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.**
- **Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021**

Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda sarà necessario scaricare dalla piattaforma la ricevuta elettronica a conferma dell'esito positivo dell'invio della domanda.

## NOVITA' DEL PERIODO

### DIPARTIMENTO PER LO SPORT - NUOVO AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD

#### Misura del contributo

L'importo massimo erogabile per la presenta misura ammonta ad euro 50.000.000,00 e sarà corrisposto:

- per la prima sessione, un **importo pari a un canone mensile di locazione** (non sarà necessario presentare le quietanze relative ai mesi di locazione),
- per la seconda sessione un **importo pari a 800 euro** ad ogni associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica.

Qualora l'ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione delle disponibilità finanziarie.

## NOVITA' DEL PERIODO

### DIPARTIMENTO PER LO SPORT - NUOVO AVVISO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD E SSD

#### Controlli

Le dichiarazioni presentate saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o Enti di affiliazione, e saranno soggette al controllo a campione da parte del Dipartimento per lo sport ai sensi dell'art 71. del DPR 445/2000.

I dati saranno successivamente messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per gli ulteriori riscontri necessari.

In caso si riscontrassero discordanze e/o dichiarazioni mendaci nella documentazione presentata, il Dipartimento per lo Sport procederà all'esclusione del richiedente dal beneficio e potrà disporre anche **l'esclusione dai successivi eventuali contributi e provvidenze economiche** oggetto di ulteriori iniziative, fermo restando le conseguenti **segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie.**